Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 200

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 10 agosto 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 10 AGOSTO 1956:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO

Errata-corrige dei dati di tariffa pubblicati distintamente per Provincia in supplementi straordinari alla « Gazzetta Ufficiale ».

(2136)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 200 DEL 10 AGOSTO 1956:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 33: **« Terni » - Società per l'industria e l'elettricità**, in **Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 luglio 1956. — **Società per azioni Laboratorio di chimica medica e dell'antipiol:** Obbligazioni sorteggiate il 19 giugno 1956. — **« S.I.D.A.C. » - Società italiana di applicazione cellulosa, per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 1° agosto 1956. — **Finanziaria Tollegno, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1956. — **Filatura e tessitura di Tollegno, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 luglio 1956. — **Cotonificio Alta Italia Barabino e C., società per azioni, in Milano:** 5ª estrazione di obbligazioni ipotecarie 7 %. — **Guagnellini Edgardo, società per azioni, in Milano:** Estrazione di obbligazioni — **« Telve » - Società Telefonica delle Venezie, società per azioni, in Venezia:** 3ª estrazione di obbligazioni garantite dalla « Stet » effettuata il 30 luglio 1956, ed elenco di quelle sorteggiate nella 1ª e 2ª estrazione, non ancora presentate per il rimborso. — **« Timo » - Telefoni Italia media orientale, società per azioni, in Bologna:** 3ª estrazione di obbligazioni garantite dalla « Stet » effettuata il 30 luglio 1956, ed elenco di quelle sorteggiate nella 1ª e 2ª estrazione, non ancora presentate per il rimborso. — **« Stipel » - Società Telefonica interregionale piemontese e lombarda, in Torino:** 3ª estrazione di obbligazioni garantite dalla « Stet » effettuata il 30 luglio 1956, ed elenco di quelle sorteggiate nella 1ª e 2ª estrazione, non ancora presentate per il rimborso. — **Ferrovia del Renon, società per azioni, in Bolzano:** Obbligazioni sorteggiate il 26 luglio 1956. — **« S.P.E.R.O. » - Società per azioni:** Estrazione di obbligazioni 6 %. — **Amministrazione della provincia di Cuneo:** Obbligazioni sorteggiate il 14 luglio 1956. — **Società generale elettrica della Sicilia:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 luglio 1956, n. 858.

Incremento dell'autorizzazione di spesa destinata alla concessione del concorso statale 3,50 per cento nel pagamento degli interessi sui mutui di miglioramento agrario per la bonifica integrale di parte del territorio delle provincie di Bologna, Mantova, Modena e Ravenna.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1107, è aumentata di lire 15.000.000, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1956-57 al 1980-81 inclusi.

Art. 2.

Alla copertura della spesa prevista dall'art. 1 della presente legge si provvederà con pari riduzione dello stanziamento del capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1956-57, concernente il fondo speciale per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro provvederà con suo decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — MEDICI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 luglio 1956, n. 859.

Modifiche alla legge 17 luglio 1954, n. 522, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 24 della legge 17 luglio 1954, n. 522, recante provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento è sostituito dal seguente:

« La presente legge avrà effetto per dieci esercizi finanziari a partire dall'esercizio 1954-55.

« Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi ai sensi dei precedenti titoli II e III è autorizzata la spesa di lire 74.750.000.000 da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari dal 1954-55 al 1963-64, secondo la ripartizione seguente:

lire 7.750.000.000 per l'esercizio finanziario 1954-55;
lire 5.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1955-56;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1956-57;
lire 9.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1957-58;
lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1958-59;
lire 10.000.000.000 per l'eserc. finanziario 1959-60;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1960-61;
lire 8.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62;
lire 7.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1962-63;
lire 2.000.000.000 per l'esercizio finanziario 1963-64.

« Gli impegni assunti in forza della presente legge verranno ripartiti e contenuti in misura non eccedente l'ammontare delle singole quote di autorizzazioni annuali di cui al precedente comma in relazione al presumibile sviluppo dei lavori per le unità ammesse ai benefici.

« Le eventuali somme non impegnate nei singoli esercizi sulle autorizzazioni di spesa di cui al comma precedente potranno essere utilizzate negli esercizi successivi entro il termine di cui al primo comma del presente articolo.

« Per i lavori di riparazione, modificazione e trasformazione può essere utilizzata una somma non superiore a un decimo degli indicati stanziamenti.

« Con appositi articoli delle leggi di approvazione degli stati di previsione della spesa dei Ministeri della difesa e della marina mercantile per gli esercizi suddetti sarà autorizzato l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi di cui all'art. 25 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147.

« Per l'esercizio finanziario 1954-55 è autorizzata la spesa di lire 250.000.000 per l'applicazione dell'art. 2 della presente legge e per gli apprestamenti difensivi di cui al comma precedente ».

Art. 2.

Le somme già autorizzate o in corso di autorizzazione per gli esercizi 1954-55, 1955-56 e 1956-57, ai fini dell'applicazione della legge 17 luglio 1954, n. 522, si intendono comprese nelle autorizzazioni di cui al precedente art. 1.

Art. 3.

Le disposizioni di cui all'art. 1 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 17 luglio 1954, n. 522, salvo il disposto del primo comma dell'art. 25 della legge stessa.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI — MORO — ZOLI — ANDREOTTI — MEDICI — TAVIANI — CORTESE — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 25 luglio 1956, n. 860.

Norme per la disciplina giuridica delle imprese artigiane.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I

Norme per la definizione e la disciplina della impresa artigiana

Art. 1.

E' artigiana, a tutti gli effetti di legge, l'impresa che risponde ai seguenti requisiti fondamentali:

a) che abbia per iscopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale;

b) che sia organizzata ed operi con il lavoro professionale, anche manuale, del suo titolare e, eventualmente, con quello dei suoi familiari;

c) che il titolare abbia la piena responsabilità dell'azienda e assuma tutti gli oneri e i rischi inerenti alla sua direzione ed alla sua gestione.

La qualifica artigiana di un'impresa è comprovata dall'iscrizione nell'albo di cui all'art. 9.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualità artigiana dell'impresa la circostanza che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

Essa può svolgere la sua attività, purchè non in contrasto con le leggi sul lavoro, in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposita bottega o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema della remunerazione.

Art. 2.

Per lo svolgimento della sua attività l'impresa artigiana può valersi, con le limitazioni di cui al seguente comma, della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia sempre personalmente guidato e diretto dallo stesso titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente articolo, può essere considerata artigiana e, pertanto, essere inclusa negli albi di cui all'art. 9:

a) l'imprésa che, non lavorando in serie, impieghi normalmente non più di dieci dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti;

b) l'impresa che, pur dedicandosi a produzione esclusivamente in serie, non impieghi normalmente più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti e sempre che la lavorazione si svolga con processo non del tutto meccanizzato;

c) l'impresa che svolga attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

d) l'impresa che presti servizi di trasporto ed impieghi normalmente non più di cinque dipendenti, compresi i familiari del titolare ed esclusi gli apprendisti.

Il numero massimo degli apprendisti non potrà essere superiore a dieci per le imprese di cui alla lettera *a*); a cinque per quelle di cui alle lettere *b*) e *d*); a venti per quelle di cui alla lettera *c*).

Art. 3.

E' considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice e per azioni, purchè la maggioranza dei soci partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Le agevolazioni previste dalla presente legge sono applicabili anche ai consorzi fra le imprese artigiane, iscritte all'albo di cui all'art. 9, esclusivamente costituiti per l'approvvigionamento delle materie prime occorrenti alle imprese, per la presentazione collettiva dei prodotti, per la vendita degli stessi, per l'assunzione di lavori e per la prestazione di garanzie in operazioni di credito alle imprese consorziate.

Art. 4.

Le limitazioni numeriche di cui all'art. 2 si applicano anche alle imprese previste dal precedente articolo, computandosi i soci partecipanti in luogo di dipendenti.

Art. 5.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento, considerati nella lettera *c*) dell'art. 2, sono approvati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri e su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentita una Commissione parlamentare composta di sette deputati e sette senatori.

Gli elenchi possono essere revisionati, non prima di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, sentito il parere del Comitato centrale dell'artigianato.

Art. 6.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, l'impresa stessa rimane iscritta nell'albo di cui all'art. 9 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni.

Art. 7.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata dai Comuni a norma del regio decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2174, convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501.

Art. 8.

Nessun produttore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione, in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare di impresa artigiana nell'albo di cui all'art. 9.

Art. 9

Presso ogni Camera di commercio, industria ed agricoltura è istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della Provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta, su domanda del titolare dell'impresa, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui all'art. 12.

La iscrizione nell'albo spetta di diritto all'artigiano che sia titolare di impresa avente i requisiti prescritti dagli articoli precedenti.

La deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, da adottarsi previo accertamento che l'impresa possieda tutti i requisiti predetti, deve essere motivata nel caso che la domanda non venga accolta.

Della decisione viene data diretta comunicazione al richiedente, entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda, a cura della Camera di commercio, industria ed agricoltura. La mancata comunicazione vale accoglimento della domanda. La iscrizione nell'albo è comprovata da apposito attestato rilasciato dalla Camera di commercio, industria ed agricoltura al nome del titolare dell'impresa.

L'iscrizione predetta sostituisce l'iscrizione nel registro delle ditte di cui all'art. 47 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Ogni triennio, entro il 30 giugno, a cura della Commissione provinciale per l'artigianato, si provvede alla revisione d'ufficio delle imprese iscritte nell'albo.

L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane.

Art. 10.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone la cancellazione dall'albo delle imprese artigiane per le quali sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dagli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 o quando ne sia stata accertata, anche d'ufficio, la cessazione dell'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo di cui all'art. 9 l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

Art. 11.

Contro la deliberazione della Commissione provinciale per l'artigianato, che rifiuti l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane o ne disponga la cancellazione, è ammesso ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui all'art. 14, nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

Il ricorso contro la cancellazione dall'albo ha effetto sospensivo.

La Commissione regionale decide sui ricorsi, in via definitiva, entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Contro la decisione di cui al comma precedente può proporsi ricorso al tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Il tribunale decide in camera di consiglio sentito il pubblico ministero.

CAPO II

Delle Commissioni provinciali per l'artigianato

Art. 12.

Presso ogni Camera di commercio, industria e agricoltura è istituita una Commissione provinciale per lo artigianato.

Essa, oltre che assolvere alle funzioni di cui agli articoli 9 e 10, deve:

a) adottare ogni utile iniziativa intesa a far conoscere, tutelare, migliorare e sviluppare le attività artigiane della Provincia, nonchè ad aggiornare i metodi produttivi in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche e con le esigenze del commercio interno ed estero dei prodotti artigiani, incoraggiando in modo particolare quella produzione artigiana che meglio risponda alle tradizioni ed alle possibilità locali;

b) dare pareri sulle caratteristiche, sul coordinamento e sulla istituzione di fiere e mostre artigiane nella Provincia;

c) svolgere gli altri compiti ad essa affidati dalla legge.

La Commissione provinciale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione sono apprestati dalla Camera di commercio, industria e agricoltura.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della stessa Camera di commercio.

Art. 13.

La Commissione provinciale per l'artigianato è costituita con provvedimento del prefetto.

La Commissione ha sede presso la Camera di commercio, industria ed agricoltura e dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati.

Essa è composta:

a) da nove imprenditori artigiani eletti dagli iscritti nell'albo provinciale, tra gli stessi imprenditori artigiani iscritti nell'albo e nelle liste elettorali di un Comune della provincia;

b) dal rappresentante degli artigiani presso la Giunta della Camera di commercio;

c) da quattro rappresentanti delle organizzazioni artigiane più rappresentative della Provincia, nominati dal prefetto fra designati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

d) da quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane nominati dal prefetto fra designati dalle organizzazioni sindacali;

e) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I. (Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie).

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

Fanno parte inoltre della Commissione a titolo consultivo:

a) il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

b) il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio;

c) il presidente del Consorzio provinciale dell'istruzione tecnica;

d) il presidente dell'Ente provinciale del turismo;

e) due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle casse rurali ed artigiane;

f) un piccolo imprenditore industriale nominato dal prefetto su designazione della organizzazione sindacale più rappresentativa della Provincia.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del comma precedente possono designare in loro rappresentanza un delegato permanente.

Per la validità delle riunioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno metà dei suoi componenti aventi diritto a voto. Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale quello del presidente.

CAPO III

Delle Commissioni regionali per l'artigianato

Art. 14.

Presso la Camera di commercio, industria e agricoltura di ogni capoluogo di Regione è istituita una Commissione regionale per l'artigianato.

Essa:

a) decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 11;

b) svolge sul piano regionale un'azione di informazione, di documentazione e di rilevazione statistica sulle attività artigiane caratteristiche della Regione stessa;

c) svolge gli altri compiti che le sono attribuiti dalla legge.

La Commissione regionale per l'artigianato disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

I servizi di segreteria della Commissione regionale sono apprestati dalla Camera di commercio del capoluogo della Regione.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite tra le Camere di commercio provinciali della circoscrizione regionale in rapporto al numero delle imprese artigiane iscritte nei rispettivi albi provinciali.

Art. 15.

La Commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.

Essa è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato esistenti nella circoscrizione;

b) da un rappresentante dell'E.N.A.P.I;

c) da tre esperti in materia concernenti l'artigianato e da due esperti in materia giuridica, scelti per cooptazione degli altri membri della Commissione.

I componenti di cui sopra eleggono nel proprio seno il presidente e il vice presidente della Commissione.

I componenti di cui alla lettera *c*) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Fa parte inoltre della Commissione, a titolo consultivo, il direttore dell'Ufficio provinciale dell'industria e del commercio del capoluogo della Regione, il quale può designare in sua rappresentanza un delegato permanente.

Art. 16.

Le Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato sono sottoposte alla vigilanza del Ministro per l'industria e il commercio.

CAPO IV

Del Comitato centrale dell'artigianato

Art. 17.

Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituito il Comitato centrale dell'artigianato.

Esso ha il compito di:

a) promuovere periodiche indagini sulle attività, le caratteristiche e le condizioni dell'artigianato italiano, nonchè il censimento delle imprese artigiane;

b) svolgere azione di coordinamento e di propulsione, sul piano nazionale, di tutte le attività concernenti l'artigianato italiano;

c) promuovere lo studio dei mercati nazionali ed esteri ai fini dell'assorbimento dei prodotti artigiani con particolare riguardo a quelli artistici, dando periodiche informazioni alle Commissioni provinciali e regionali;

d) promuovere ogni utile iniziativa per lo sviluppo dell'istruzione professionale artigiana in armonia col progresso della tecnica e delle applicazioni scientifiche;

e) formulare pareri sui criteri di selezione e di orientamento per la migliore attuazione di iniziative concernenti fiere ed esposizioni di prodotti artigiani sia all'interno che all'estero e la costituzione di centri di raccolta, di mostre permanenti e di musei dell'artigianato, nonchè di centri di studio e di ricerca sui metodi e sui processi produttivi artigianali;

f) formulare pareri sui provvedimenti relativi alla costituzione, trasformazione e soppressione di enti che si propongono l'assistenza economica, tecnica ed artistica alle imprese artigiane e di enti per la organizzazione di fiere, mostre ed esposizioni a carattere internazionale, nazionale, regionale o interprovinciale per i prodotti dell'artigianato;

g) formulare proposte ed esprimere pareri sui problemi attinenti all'artigianato, sui quali il Ministro per l'industria e il commercio ritenga di sentirlo;

h) svolgere gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla legge.

I pareri di cui alle lettere *e*) ed *f*) sono obbligatori.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le norme di attuazione, potranno essere istituite in seno al Comitato centrale dell'artigianato singole Sezioni con competenza limitata a particolari materie comprese nelle attribuzioni del Comitato stesso.

Il Consiglio disciplina con norme regolamentari il proprio funzionamento.

Art. 18.

Il Comitato centrale dell'artigianato è costituito con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto:

a) dai presidenti delle Commissioni regionali;

b) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali più rappresentative delle categorie artigiane, in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

c) da tre rappresentanti delle organizzazioni nazionali dei lavoratori, nominati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

d) dal direttore generale dell'artigianato e delle piccole industrie;

e) dal direttore generale dell'istruzione tecnica;

f) da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze, del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile, dell'agricoltura e delle foreste;

g) da un rappresentante del Commissariato per il turismo;

h) da un rappresentante della Cassa per il Mezzogiorno;

i) dal presidente dell'E.N.A.P.I.;

l) dal presidente dell'Ente autonomo Mostra-mercato nazionale dell'artigianato;

m) dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane;

n) dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero;

o) dal presidente dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura;

p) dal presidente dell'Unione nazionale dei Consorzi provinciali dell'istruzione tecnica;

q) da due esperti nella materia del credito artigiano designati rispettivamente dall'Associazione bancaria italiana e dall'Ente nazionale delle Casse rurali ed artigiane;

r) da quattro esperti in materie concernenti l'artigianato, nominati dal Ministro per l'industria e il commercio.

Fanno parte inoltre del Comitato, in qualità di consultori, gli assessori delle Regioni preposti agli affari dell'artigianato.

Per l'esame di particolari problemi il Comitato può valersi della consulenza di tecnici, i quali possono essere chiamati a partecipare ai lavori del Comitato stesso.

Il Comitato centrale dell'artigianato è presieduto dal Ministro per l'industria e il commercio, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato.

I componenti del Comitato eleggono nel proprio seno due vice presidenti.

I componenti di cui alle lettere b), c), q) e r) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Con decreto del Ministro per l'industria e il commercio sono nominati un segretario e due vice segretari per i lavori della Commissione parlamentare di cui all'art. 5 e per i lavori del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni.

Art. 19.

Per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue sezioni saranno stanziate annualmente, a decorrere dall'esercizio 1956-57, in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio, le somme occorrenti per le spese relative.

Capo V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 20.

In attesa che intervengano appositi provvedimenti legislativi, i criteri per la definizione dell'impresa artigiana, stabiliti dalla presente legge, non si intendono applicabili ai fini delle norme sugli assegni familiari ed ai fini delle norme tributarie.

Art. 21.

Il Governo è autorizzato ad emanare, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con le modalità previste al primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione e di coordinamento della presente legge con le altre norme legislative vigenti per l'artigianato.

Nelle norme di attuazione saranno stabiliti i termini e le modalità per:

a) l'entrata in vigore delle disposizioni concernenti la formazione degli albi di cui all'art. 9;

b) le elezioni delle Commissioni provinciali per lo artigianato, che dovranno aver luogo entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, mediante la partecipazione dei titolari di imprese artigiane che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 6 ed abbiano presentato domanda per partecipare alle elezioni;

c) la compilazione in ciascuna Provincia della lista dei titolari di imprese artigiane aventi diritto al voto a cura di un commissario nominato dal prefetto, fra gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato ed i magistrati dell'ordine giudiziario, assistito da una Commissione consultiva di cui facciano parte undici artigiani, in rappresentanza dei mestieri più importanti esercitati nella Provincia, nominati dal prefetto stesso in base alla designazione di un numero triplo di nominativi da parte della competente Camera di commercio, industria e agricoltura, sentite le organizzazioni artigiane di categoria;

d) la presentazione al Ministro per l'industria e il commercio, dei ricorsi contro la esclusione dalle liste di cui alla precedente lettera c).

Art. 22

Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi sull'artigianato.

Nulla è innovato alle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali e dei gradi marittimi, nonchè in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività artigiane.

Ogni norma in contrasto con la presente legge è abrogata.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 luglio 1956

GRONCHI

Segni — Cortese — Vigorelli — Moro — Andreotti — Medici — Rossi

Visto, *il Guardasigilli*: Moro

LEGGE 26 luglio 1956, n. 861.
Autorizzazione di spesa per la costruzione della sede della Corte dei conti sull'area demaniale di via Baiamonti, in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 640.000.000 in aggiunta a quella di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1954,

n. 315, per provvedere alla costruzione in Roma su un'area demaniale sita in via Baiamonti di un edificio da adibire a sede di uffici statali.

Art. 2.

La spesa di lire 640.000.000 prevista all'art. 1 sarà stanziata nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 100.000.000, 300.000.000 e 240.000.000 rispettivamente negli esercizi 1956-57, 1957-58 e 1958-59.

Alla copertura della spesa di lire 100.000.000 a carico dell'esercizio 1956-57 si provvederà con una equivalente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 495 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — ZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

LEGGE 26 luglio 1956, n. 862.

Disposizioni per la costruzione di laghi e di impianti di irrigazione in zone collinari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di 10.000.000.000 per la concessione di sussidi ai sensi degli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla spesa di costruzione di piccoli laghi e degli impianti necessari all'utilizzazione dell'acqua invasata, destinati all'irrigazione di terreni siti prevalentemente in zone collinari.

La somma di cui al precedente comma sarà stanziata negli stati di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in ragione di 1.000.000.000 per ciascun esercizio finanziario dal 1956-57 al 1965-66.

Art. 2.

All'onere di lire 1.000.000.000 derivante per l'esercizio 1956-57 dall'applicazione della presente legge, sarà fatto fronte con riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 luglio 1956

GRONCHI

SEGNI — COLOMBO — ZOLI — MEDICI — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 863.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Prossenicco del comune di Taipana (Udine).

N. 863. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine, in data 21 dicembre 1955, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in frazione Prossenicco del comune di Taipana (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 166. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 864.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Floriano Martire, in località Brischis del comune di Pulfero (Udine).

N. 864. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 6 dicembre 1955, integrato con due dichiarazioni di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di San Floriano Martire, in località Brischis del comune di Pulfero (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 163. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 865.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Pietro, in Adrano (Catania).

N. 865. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Catania in data 15 aprile 1952, integrato con altro decreto del 5 agosto 1955, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro, in Adrano (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 164. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1956, n. 866.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in località San Leonardo della frazione Siponto del comune di Manfredonia (Foggia).

N. 866. Decreto del Presidente della Repubblica 7 giugno 1956, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Manfredonia in data 15 novembre 1950, integrato con postilla in data 25 ottobre 1955 e con due dichiarazioni del 2 giugno 1954 e 11 febbraio 1956, relativo alla erezione della parrocchia di San Leonardo Confessore, in località San Leonardo della frazione Siponto del comune di Manfredonia (Foggia), con la dote rappresentata da titoli di Stato e da una rendita perpetua costituita dai germani Mastrobuoni Silvestro e Maria fu Giuseppe.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1956
Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 162. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 marzo 1956.

Determinazione, per l'esercizio finanziario 1955-56, del contingente numerico del personale salariato temporaneo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto 25 febbraio 1955, con il quale l'Azienda di Stato per i servizi telefonici venne autorizzata a mantenere in servizio, per l'esercizio finanziario 1954-1955, settantacinque salariati temporanei;

Considerato che dei predetti settantacinque salariati temporanei dieci unità sono cessate dal servizio per cause varie;

Considerato che, in conseguenza, viene ridotto a sessantacinque il numero dei salariati temporanei alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 3 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Il contingente del personale salariato temporaneo dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1955-1956, è determinato in numero di sessantacinque unità, di cui il 25 % può essere classificato nella 1ª categoria (specializzati).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 marzo 1956

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
BRASCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1956
Registro n. 22 Ufficio riscontro poste, foglio n. 301. — FAGGIANI

(3805)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1956.

Nomina dei tecnici aggregati alla Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi per il biennio 1956-57.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1956, registro n. 3 Industria e commercio, foglio n. 100, con il quale si è provveduto alla nomina dei componenti la Commissione dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti per il biennio 1956-57;

Visti gli articoli 71 del regio decreto 29 giugno 1939 sopra richiamato e l'art. 90 del regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, con i quali è data facoltà al presidente della Commissione dei ricorsi di chiamare dei tecnici a far parte della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dal presidente della Commissione predetta:

Decreta:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte della Commissione dei ricorsi di cui alle premesse del presente decreto, in qualità di tecnici, per il biennio decorrente dal 1° gennaio 1956:

Anastasi prof. ing. Anastasio, professore ordinario fuori ruolo di macchine termiche ed idrauliche presso l'Università di Roma;

Guidi ing. Guido, libero docente in costruzione di macchine;

Giacomello prof. dott. Giordano, ordinario di chimica farmaceutica e tossicologia presso l'Università di Roma;

Intonti prof. dott. Roberto, ispettore generale chimico dell'Istituto superiore di sanità, libero docente in chimica bromatologica e analitica.

Art. 2.

Ai tecnici della Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio centrale dei brevetti di cui al precedente art. 1 è assegnato un gettone di presenza per ciascun giorno di adunanza secondo le vigenti disposizioni.

Art. 3.

Le spese per i gettoni di presenza derivanti dalla applicazione del presente decreto, graveranno sul cap. 25 del bilancio passivo del Ministero dell'industria e del commercio per l'esercizio 1955-56, e sul corrispondente capitolo per gli esercizi futuri.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 marzo 1956

Il Ministro: CORTESE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Registro n. 5 Industria, foglio n. 35

(3808)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1956.

Revisione, nel nuovo catasto terreni, della qualificazione, della classificazione e del classamento in provincia di Brescia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione sistematica della qualificazione, della classificazione e del classamento in provincia di Brescia;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel quinquennio 1956-60 la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni della provincia di Brescia e a provvedere ai rilevamenti geometrici che l'anzidetta revisione potrà richiedere.

Roma, addì 30 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 395. — BENNATI

(3811)

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1956.

Revisione, nel nuovo catasto terreni, della qualificazione, della classificazione e del classamento in provincia di Cremona.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Visto l'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, sulla revisione generale degli estimi, convertito nella legge 26 giugno 1939, n. 976;

Considerata la necessità e l'urgenza di procedere ad una revisione sistematica della qualificazione, della classificazione e del classamento in provincia di Cremona;

Decreta:

L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali è autorizzata a compiere nel quinquennio 1956-60 la revisione della qualificazione, della classificazione e del classamento nei Comuni della provincia di Cremona e a provvedere ai rilevamenti geometrici che l'anzidetta revisione potrà richiedere.

Roma, addì 30 maggio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 luglio 1956
Registro n. 14 Finanze, foglio n. 394. — BENNATI

(3812)

DECRETO MINISTERIALE 28 giugno 1956.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 22 giugno 1950, n. 445;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive sue modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Visto lo statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino, approvato con decreto Ministeriale 26 maggio 1952 e modificato con decreto Ministeriale 17 luglio 1954;

Viste le deliberazioni assunte dall'assemblea straordinaria degli enti partecipanti al predetto Istituto nelle adunanze del 13 ottobre 1955 e 23 febbraio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'art. 8 dello statuto dell'Istituto di credito per il finanziamento alle medie e piccole industrie del Piemonte, ente di diritto pubblico con sede in Torino, è così modificato:

« Art. 8. — Per il raggiungimento degli scopi l'Istituto può compiere, con le limitazioni stabilite dall'art. 5 dalla legge 22 giugno 1950, n. 445, le seguenti operazioni attive:

a) mutui o aperture di credito assistiti da garanzie mobiliari ed immobiliari o anche da garanzie personali;

b) operazioni di prestito per acquisto di macchine, con garanzia sulle macchine stesse, ai sensi dell'articolo 2762 del Codice civile;

c) sovvenzioni o sconti cambiari;

d) partecipazioni in Enti o Società;

e) acquisto di titoli obbligazionari;

f) operazioni di tesoreria sotto forma di riporti e anticipazioni su titoli di Stato, titoli azionari od obbligazionari, nonchè sconto di buoni del Tesoro;

g) operazioni di credito a favore dell'industria alberghiera indicate dalla legge 4 agosto 1955, n. 691, con le limitazioni previste per l'Istituto dalle norme di legge e del presente statuto.

Le partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non potranno nel loro complesso superare la metà del patrimonio dell'Istituto.

La durata massima delle singole operazioni non può superare:

per i mutui: dieci anni;

per le sovvenzioni o sconti cambiari o operazioni di prestito per acquisto di macchine: cinque anni;

per le aperture di credito: tre anni.

E' inibito comunque l'esercizio del credito a breve termine ».

Tra il primo e il secondo comma dell'art. 18 dello statuto anzidetto è inserito un nuovo comma del seguente tenore:

« Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario

nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, sino a che entrino in carica i loro successori ».

All'art. 24 dello statuto stesso è aggiunto il seguente nuovo comma: « Essi continuano a rimanere nell'ufficio sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio finanziario nel corso del quale scade il termine predetto e, successivamente, fino a che entrino in carica i loro successori ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 giugno 1956

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'industria e per il commercio
CORTESE

(3785)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1956.
Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto 8 ottobre 1925, che istituisce l'Ente nazionale per le piccole industrie, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il regio decreto 24 agosto 1928, n. 2431, che approva lo statuto del predetto Ente, modificato con regio decreto 1° luglio 1939, n. 1383;

Vista la determinazione Ministeriale 17 febbraio 1930, n. 1121, con la quale l'Ente ha assunto la denominazione di Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 3 settembre 1946, n. 371, con il quale sono state stabilite le norme per la composizione del Consiglio di amministrazione del predetto Ente;

Visto il decreto Ministeriale 14 giugno 1953, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1953, registro n. 2, foglio n. 250, con il quale è stato costituito il Consiglio d'amministrazione dell'E.N.A.P.I. per il triennio 15 giugno 1953-15 giugno 1956;

Viste le dimissioni presentate dalla carica dall'avvocato Ezio Donatini, presidente;

Considerato che occorre nominare il nuovo presidente per assicurare la piena funzionalità degli organi deliberanti dell'Ente;

Decreta:

In sostituzione dell'avv. Ezio Donatini, dimissionario, è nominato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale per l'artigianato e per le piccole industrie, con sede in Roma, l'avv. Mario Florio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 31 luglio 1956

Il Ministro: CORTESE

(3807)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1956.
Designazione dell'Istituto di credito incaricato della riscossione della imposta di soggiorno per l'anno 1956.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E CON
IL COMMISSARIO PER IL TURISMO

Visti gli articoli 8 e 11 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, relativo all'ordinamento dell'imposta di soggiorno;

Ritenuta la necessità di provvedere per l'anno 1956 alla designazione dell'ente incaricato del servizio unitario della riscossione della imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica a mente del sopracitato regio decreto-legge, e di fissare nello stesso tempo l'aggio dovuto per lo stesso anno 1956 sull'importo delle riscossioni;

Ritenuta l'opportunità di riaffidare l'incarico alla Banca Nazionale del Lavoro che per gli anni dal 1939 al 1955 ha svolto tale servizio;

Decreta:

La Banca Nazionale del Lavoro, istituto di credito di diritto pubblico, è incaricata per l'anno 1956 di provvedere in conformità e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, alla riscossione dell'imposta di soggiorno nei vari Comuni della Repubblica, nei quali è applicabile.

Sull'importo delle riscossioni dell'anno 1956 è dovuto l'aggio nella misura del 14 % (quattordici per cento), salva una diversa misura da determinarsi qualora durante detto anno le aliquote dell'imposta di soggiorno subissero una variazione.

Roma, addì 25 luglio 1956

Il Ministro per le finanze
ANDREOTTI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Commissario per il turismo
ROMANI

(3780)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1956.
Modificazione dei confini delimitanti la zona faunistica delle Alpi, in provincia di Novara.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Visto il decreto Ministeriale 15 aprile 1940, col quale sono stati delimitati i confini della zona faunistica delle Alpi;

Vista la richiesta del Comitato provinciale della caccia di Novara, in data 20 maggio 1954, diretta ad ottenere la modifica della delimitazione dei confini della zona faunistica delle Alpi ricadente in quella Provincia;

Uditi i pareri della Federazione italiana della caccia, del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia e del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 5 del sopracitato testo unico i confini del territorio della provincia di Novara, ricadenti nella zona faunistica delle Alpi e delimitati con decreto Ministeriale 15 aprile 1940, vengono modificati come segue:

dalla dogana di Spasolo lungo il confine svizzero fino a punta Gnifetti, di qui lungo il confine con la provincia di Vercelli sino alla strada della Cremosina, quindi strada Cremosina sino a Pogno, e da Pogno strada per San Maurizio, Alzo, Cesara, Nonio, Omegna, Gravellona, Fondotoce. Da Fondotoce sponda occidentale del lago Maggiore sino alla dogana di Spasolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 luglio 1956

p. *Il Ministro*: VETRONE

(3804)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1956.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita ed alcune condizioni particolari di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie », con sede in Roma.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 21 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie », intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita umana e di alcune condizioni di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita umana e le seguenti condizioni di polizza presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma, della Compagnia francese di assicurazione « L'Union Vie »:

Tariffa relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Condizioni di polizza relative all'assicurazione temporanea in caso di morte;

Condizioni di polizza relative all'assicurazione complementare per l'esenzione dal pagamento dei premi in caso di invalidità.

Roma, addì 26 luglio 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

(3809)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un immobile sito in Fiuggi (Frosinone).

Con decreto commissariale n. 370.24005.33/6.61748 in data 5 luglio 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare, per il prezzo di L. 16.000.000, un fabbricato, composto di due piani e seminterrato, con annessi ed area circostante della superficie di mq. 686, sito in Fiuggi, indicato nel catasto comunale alla partita 1383, mappa n. 24, particella n. 308, da destinarsi a Casa della Madre e del Bambino.

(3861)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo di diploma di laurea

Il dott. Renato Giovanelli, nato a Roma il 23 giugno 1923, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in ingegneria civile, rilasciatogli dalla Università di Roma in data 17 gennaio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1945-1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Roma.

(3818)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 21 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio stesso anno, è stato respinto il ricorso straordinario in via amministrativa prodotto dall'Unione sportiva Sanremese, con sede in Sanremo, corso Mazzini, avverso il decreto del Ministro per le finanze del 22 aprile 1952, n. 180342, relativo al pagamento dei diritti erariali e della imposta generale sulla entrata e conseguenti pene pecuniarie in dipendenza del processo verbale in data 14 aprile 1951, elevato in Sanremo a carico della predetta Unione sportiva dalla Guardia di Finanza.

(3815)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Villafranca Lunigiana (Massa Carrara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 14 giugno 1954 e 19 ottobre 1955, nella zona di Villafranca Lunigiana (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 900 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 14 giugno 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3724)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino e Civita d'Antino (L'Aquila).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 22 agosto 1950, 26 luglio 1952, 1° giugno 1953 e 24 maggio 1954, nella zona di Balsorano, San Vincenzo Valle Roveto, Morino e Civita d'Antino (L'Aquila), dell'estensione di ettari 800, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 22 agosto 1950, si intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3723)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Tresana (Massa Carrara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 giugno 1954 e 18 ottobre 1955, nella zona di Tresana (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 310 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 13 giugno 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3725)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Pontremoli (Massa Carrara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 12 giugno 1954 e 17 ottobre 1955, nella zona di Pontremoli (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 1400, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 12 giugno 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3726)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Licciana Nardi e Bagnone (Massa Carrara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 11 giugno 1954 e 16 ottobre 1955, nella zona di Licciana Nardi e Bagnone (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 944 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 11 giugno 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3727)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Comano (Massa Carrara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 giugno 1954 e 14 ottobre 1955, nella zona di Comano (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 900 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 9 giugno 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3728)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Aulla (Massa Carrara)

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 8 giugno 1954 e 13 ottobre 1955, nella zona di Aulla (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 1500 circa, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 8 giugno 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3729)

Proroga del divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Massa, località Monte Belvedere (Massa Carrara).

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 7 giugno 1954 e 12 ottobre 1955, nella zona di Massa, località Monte Belvedere (Massa Carrara), dell'estensione di ettari 383, compresa entro i confini delimitati con il decreto Ministeriale 7 giugno 1954, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1957.

(3730)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Moneglia

Con decreto Ministeriale 30 luglio 1956, n. 1302, è stato approvato — respinte talune previsioni — previa decisione sulle opposizioni presentate e con le prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, un progetto di varianti al piano di ricostruzione di Moneglia, firmato in una planimetria in scala 1:1000.

Per l'esecuzione del progetto resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, prorogato fino al 31 dicembre 1956.

(3788)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno lungo il torrente Buonvicino o Corvino, in comune di Diamante (Cosenza).

Con decreto 8 febbraio 1956, n. 1619/55/12/56, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato, di una zona di terreno lungo il torrente Buonvicino o Corvino, in comune di Diamante (Cosenza), non censita nel catasto (ricadente però nel foglio n. 11 e contigua alla particella 99/*a* del catasto del comune di Diamante) della superficie di mq. 525,50 ed indicata nella planimetria 20 marzo 1954, in scala 1:2000, firmata dal capo dell'Ufficio tecnico erariale di Cosenza, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3789)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno golenale del fiume Po, in comune di Polesella (Rovigo).

Con decreto 17 febbraio 1956, n. 1957, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, si è disposto il passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di una zona di terreno demaniale sita lungo la golena del fiume Po, in comune di Polesella (Rovigo), segnata nel catasto dello stesso Comune al foglio n. 11, mappali 314/*a* e 314/*b*, della superficie complessiva di Ha. 0.39.50 ed indicata nell'estratto catastale 7 giugno 1952, in scala 1:1000, dell'Ufficio tecnico erariale Sezione autonoma di Rovigo, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3790)

Passaggio dal Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto fluviale lungo il torrente Amusa, in comune di Caulonia (Reggio Calabria).

Con decreto 17 febbraio 1956, n. 1952, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, è stato disposto il passaggio del Demanio pubblico a quello patrimoniale dello Stato di un relitto fluviale lungo il torrente Amusa, in comune Caulonia (Reggio Calabria), della superficie di mq. 9931, indicato nell'estratto catastale 1° marzo 1955, in scala 1:2000, dell'Ufficio tecnico erariale di Reggio Calabria, che fa parte integrante del decreto stesso.

(3791)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 181

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 9 agosto 1956

1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	636,56
1 Franco svizzero lib.	145,805
1 Corona danese	90,38
1 Corona norvegese	87,512
1 Corona svedese	121,472
1 Fiorino olandese	164,31
1 Franco belga	12,572
100 Franchi francesi	178,145
1 Franco svizzero acc.	143,642
1 Lira sterlina	1749,375
1 Marco germanico	149,575

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Austria	Lit. 24,035	per uno scellino
Egitto	» 1794,55	per una lira egiziana

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

252° Elenco dei provvedimenti di concessione mineraria emanati in virtù del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e del decreto Presidenziale 28 giugno 1955, n. 620.

Decreto 29 maggio 1956 dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Padova, registrato alla Corte dei conti di Padova il 30 giugno 1956, registro n. 1 Atti industria e commercio, foglio n. 3, con il quale alla Società per azioni « Cementi Piave », con sede in Treviso, è accordata la concessione di coltivare il giacimento di marna da cemento nella località denominata « Pederobba » nei comuni di Cavaso del Tomba e Pederobba, provincia di Treviso, per la durata di anni quindici, a decorrere dalla data del decreto stesso.

Decreto 4 giugno 1956 dell'ingegnere capo del Distretto minerario di Milano, registrato alla Corte dei conti di Milano il 20 giugno 1956, registro n. 2, foglio n. 101, con il quale alla Società per azioni « C. Palli & Figli », con sede sociale in Voghera, provincia di Pavia, è accordata per la durata di anni sette, a decorrere dalla data del decreto stesso, la concessione di coltivare il giacimento di argilla, denominato « Pizzale » sui mappali numeri 201, 213, 160, 161, foglio IV della mappa di Pizzale, provincia di Pavia.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 88, con il quale all'ing. Gaetano Calì fu Giovanni, domiciliato in Napoli, è accordata la concessione della sorgente di anidride carbonica nella località denominata « Berdardinetti », del comune di Scafati, provincia di Salerno, per la durata di anni venticinque dalla data del decreto stesso.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 89, con il quale è accettata la rinuncia della Montecatini, Società generale per l'industria mineraria e chimica, con sede in Milano, alla concessione della miniera di zolfo denominata « Boratella », sita nel comune di Mercato Saraceno, provincia di Forlì.

Decreto Ministeriale 7 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 90, con il quale alla Società industria toscana acido carbonico - I.T.A.C., con sede in Arezzo, è accordata la concessione delle sorgenti di anidride carbonica nella località denominata « Acqua Bugliola » del comune di Laterina, provincia di Arezzo, per la durata di anni trenta dalla data del decreto stesso.

Decreto Ministeriale 16 giugno 1956, registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 106, con il quale la concessione della sorgente di acqua solforosa « Fonte San Daniele » sita nel territorio del comune di Abano Terme, provincia di Padova, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, all'Amministrazione giudiziaria della eredità condizionata di Pietro Bonomi Todeschini, fu Bartolo, rappresentata dal suo amministratore giudiziale avv. Sergio Tallon, domiciliato in Padova.

Decreto Ministeriale 2 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1956, registro n. 5 Industria e commercio, foglio n. 91, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Cana », sita in territorio dei comuni di Arcidosso e Roccalbegna, provincia di Grosseto, di cui è titolare la Società mineraria del Valdarno, in base al decreto Ministeriale 27 marzo 1942, è trasferita ed intestata, a decorrere dalla data del decreto stesso, alla Cooperativa Minatori Baccinello (CO.MI.BA.), con sede in Baccinello, provincia di Grosseto.

(3787)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Gualdo Tadino, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 luglio 1956, è stato revocato il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa di consumo, con sede in Gualdo Tadino, costituita con atto a rogito del notaio dott. Eugenio Vecchiarelli, in data 6 dicembre 1889, ed è stato nominato commissario il prof. Ranieri Degli Esposti.

(3836)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina o conferma di presidenti e vice presidenti di Monti di credito su pegno di 2ª categoria

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10;

Dispone:

1. I signori geom. Ottorino Casanova e Giuseppe Cardinali sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Guastalla (Reggio Emilia).

2. Il sig. Francesco Candiani è confermato presidente del Monte di credito su pegno di Sacile (Udine) e l'avv. Pietro Toffolo fu Edoardo è nominato vice presidente in sostituzione del sig. Attilio Sartori di Borgoricco, che ha declinato l'incarico.

3. I signori Domenico Orlando e Alessandro Saulle sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Capua (Caserta).

4. Il sig. Giovanni Danieli fu Vittorio è nominato presidente del Monte di credito su pegno di Schio (Vicenza), in sostituzione del sig. Domenico Greselin, dimissionario.

5. I signori avv. Franco Campanella e Vito Antonio Renna sono confermati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rutigliano (Bari).

I predetti nominativi dureranno in carica per il periodo previsto dallo statuto aziendale e con effetto dalla data del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1956

Il Governatore: MENICHELLA.

(3877)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Diario delle prove di esame del concorso a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico - ruolo ingegneri.

Le prove di esame del concorso a ventisei posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del Genio aeronautico, ruolo ingegneri, bandito con decreto Ministeriale 12 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 35 dell'11 febbraio 1956, avranno luogo in Roma presso la sede della Facoltà di economia e commercio (Istituto di merceologia) dell'Università di Roma, piazza Borghese n. 9, nei sottonotati giorni:

Mercoledì 12 settembre 1956:

meccanica razionale (prova scritta per la categoria ingegneri: aeronautici, edili, radioelettricisti, di armamento);

analisi qualitativa (prova pratica per la categoria ingegneri chimici);

matematica (prova scritta per la categoria geofisici).

Giovedì 13 settembre 1956:

meccanica applicata alle macchine (prova scritta per la categoria ingegneri aeronautici e di armamento);

meccanica applicata alle costruzioni (prova scritta per la categoria ingegneri edili);

elettrotecnica (prova scritta per la categoria ingegneri radioelettricisti);

chimica generale (prova scritta per la categoria ingegneri chimici);

fisica (prova scritta per la categoria geofisici).

Venerdì 14 settembre 1956:

macchine termiche e idrauliche (prova scritta per la categoria ingegneri aeronautici e di armamento);

costruzioni civili (prova scritta per la categoria ingegneri edili);

impianti e macchine elettriche (prova scritta per la categoria ingegneri radioelettricisti);

analisi quantitativa (prova pratica per la categoria ingegneri chimici);

meccanica (prova scritta per la categoria geofisici).

Sabato 15 settembre 1956:

prova scritta, facoltativa, di lingue estere.

I candidati ammessi al concorso dovranno presentarsi nella sede predetta non oltre le ore 8 di ciascun giorno, muniti dei prescritti documenti di identificazione.

(3907)

PREFETTURA DI CATANIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Visto il decreto prefettizio n. 13373 in data 2 aprile 1955, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1954;

Visti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie, modificati rispettivamente dagli articoli 5 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Visto l'art. 47 lettera *c*, del regolamento 11 marzo 1955, n. 281, modificato dall'art. 13 del precitato decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Viste le designazioni degli enti interessati;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Catania alla data del 30 novembre 1954, è costituita come appresso:

Presidente:

Puglisi dott. Francesco, vice prefetto.

Componenti:

Di Grazia dott. Giuseppe, veterinario Provinciale;

Mirri prof. dott. Adelmo, docente in igiene e polizia veterinaria;

Montemagno prof. dott. Francesco, docente in patologia e clinica medica veterinaria, designato dall'Ordine dei veterinari;

Giuliano dott. Antonio, veterinario condotto titolare, scelto fra le terme proposte dai Comuni interessati.

Segretario:

Lo Mastro dott. Luigi, primo segretario di Prefettura.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catania, addì 19 luglio 1956

Il prefetto: BELLISARIO

(3768)

PREFETTURA DI CATANZARO

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 20838-Div. 3ª san. del 30 aprile 1953, con il quale è stato indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952;

Visto il successivo decreto n. 20838-Div. 3ª san. del 23 ottobre 1953, con il quale è stata esclusa dal concorso bandito con il decreto anzicitato una condotta medica;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina della Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le modifiche di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro al 30 novembre 1952 è costituita come appresso:

Presidente:

Sansonetti dott. Giuseppe, vice prefetto.

Componenti:

Liggeri dott. Michele, medico provinciale;

Tedesco prof. Atzeni, libero docente in medicina e primario dell'ospedale civile di Reggio Calabria;

Spinelli prof. Antonio, libero docente di patologia e clinica chirurgica, direttore del reparto chirurgico dell'ospedale di Reggio Calabria;

Marasco dott. Luigi, medico condotto.

Segretario:

Previtera dott. Francesco, primo segretario di prefettura ff., consigliere.

La Commissione giudicatrice inizierà i lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto e avrà la sua sede in Catanzaro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura.

Catanzaro, addì 20 luglio 1956

p. *Il prefetto*: SANSONETTI

(3761)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 21 maggio 1956, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti alla data del 30 novembre 1954, e vennero dichiarati i vincitori delle condotte poste a concorso;

Viste le dichiarazioni di rinunzia dei dottori Bagni Corrado, Montemezzo Giuseppe, Toni Osvaldo, Amadio Silvano e Nonato Maurizio;

Considerata, pertanto, la necessità di attribuire le condotte resesi vacanti ad altri candidati che seguono in graduatoria i rinunciatari, secondo l'ordine preferenziale delle rispettive richieste;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dall'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, e l'art. 55 del regolamento per i concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche rispettivamente indicate a fianco:

1) Ricciarelli dott. Gino: Porto Garibaldi;
2) Lucci dott. Mario: Massenzatica;
3) Sandoli dott. Mario: Berra;
4) Zaffi dott. Bruno: Goro-Gorino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio degli annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Ferrara, addì 25 luglio 1956

Il prefetto: GIURA

(3734)

PREFETTURA DI VERCELLI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Vercelli

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VERCELLI

Visto il proprio decreto n. 15966 in data 12 giugno 1956, con il quale sono stati dichiarati i vincitori delle condotte veterinarie vacanti in provincia al 30 novembre 1954;

Ritenuto che il dott. Antero Caretta, primo classificato nella graduatoria, ed assegnatario della condotta di Trino, ha dichiarato di rinunciare a tale condotta;

che i concorrenti Fiorina Pietro e Flecchia Felice, rispettivamente, classificatisi secondo e terzo in graduatoria, non hanno chiesto in via preferenziale la condotta di Trino;

che il dott. Pietro Ranaboldo, quarto classificato in graduatoria, ha richiesto per primo la condotta di Trino e che, all'uopo interpellato, ha dichiarato di accettare l'assegnazione di tale condotta;

che, a seguito dell'assegnazione di tale condotta al succitato dott. Ranaboldo viene a rendersi vacante la condotta del consorzio Salussola ed uniti, alla quale può essere chiamato il dott. Platini Giovanni, quinto classificatosi in graduatoria, non essendo ancora trascorsi i sei mesi dall'approvazione della graduatoria stessa;

Visti gli articoli 26 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto 15966 del 12 giugno 1956, il dott. Pietro Ranaboldo è dichiarato assegnatario della condotta veterinaria di Trino Vercellese.

Il dott. Giovanni Platini è dichiarato assegnatario della condotta veterinaria del consorzio di Salussola ed uniti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Vercelli, addì 19 luglio 1956

p. *Il prefetto*: BARBATO

(3769)

PREFETTURA DI LIVORNO

Sostituzione di un componente della Commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di Livorno al 30 novembre 1954.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LIVORNO

Richiamato il proprio decreto n. 19212-Div. 3ª san., in data 1° giugno 1956, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del pubblico concorso al posto di veterinario condotto vacante in provincia di Livorno al 30 novembre 1954;

Ritenuta l'opportunità di nominare, in sostituzione del dott. Giotto Panichi, il dott. Vignali Lieto, veterinario provinciale di grado 6°, di recente trasferito in questa sede;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 19212-Div. 3ª san. del 1° giugno 1956, il dott. Vignali Lieto, veterinario provinciale in servizio presso questa sede, è nominato componente della Commissione giudicatrice del concorso indicato in narrativa, in sostituzione del dott. Giotto Panichi.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso la Facoltà di veterinaria della Università di Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali e affisso, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questa Prefettura.

Livorno, addì 14 luglio 1956

Il prefetto: MARFISA

(3736)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.